

"Il mercato assicurativo nel 2018 La nostra professione"




***“La difesa dell’intermediario
nei procedimenti IVASS e
rapporti di collaborazione con
subagenti “***

Avv. Raffaele Gargano

- **Subagenti e collaboratori**
(a qualsiasi titolo con questi ultimi)
- **Dipendenti**
- **Produttori**
- **Agenti operanti in virtù di accordi di collaborazione**

Profili di responsabilità dell'agente per fatto dei collaboratori

- **Penale**
- **Civile**
- **Contrattuali** 
 - nei confronti della compagnia mandante
 - nei confronti della utenza e in genere dei terzi
- **Extracontrattuali**
- **Amministrative**
- **Disciplinari**

Responsabilità per fatto degli ausiliari

c.c. art. 1228

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro [c.c. 1229, 1717, 1784, n. 1, 2049]

Il mandante onde evitare l'assunzione di responsabilità per fatto di soggetti a lui estranei, può comunque stabilire di confidare sulla **responsabilità originaria** del debitore, senza che il comportamento degli ausiliari ausili di cui si avvale l'agente importi una sostituzione di altri soggetti a quello originariamente responsabile (Bianca, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, 2^a ed., in *Comm. Scialoja, Branca*, Bologna-Roma, 1979, 451).

Trattasi trasferimento del **rischio** a carico dell'agente per l'operato doloso o colposo dei suoi ausiliari, a prescindere dalla responsabilità nella scelta e nella utilizzazione di tali soggetti, in quanto anche una scelta diligente non potrebbe automaticamente prevenire, in modo assoluto, il fatto doloso o colposo degli ausiliari (Bianca, *Dell'inadempimento*, 451; Breccia, *Le obbligazioni*, in *Tratt. Iudica, Zatti*, Milano, 1991, 612; Visintini, *Responsabilità per fatto degli ausiliari*, in *Tratt. Rescigno*, 9, I, Torino, 1984, 224).

art. 1717 c.c.

«Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita» (1° co.);

«Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta» (2° co.);

«Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto» (3° co.);

«Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario» (4° co.);

Tutti i mandati o capitoli di agenzia prevedono espressamente la esclusione di responsabilità della Compagnia per i fatti degli ausiliari dell'agente.

Quindi nei rapporti con la compagnia l'agente risponde del fatto del subagente e dei collaboratori.

Condizioni di applicabilità

- **l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario,**
- **l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente (c.d. rapporto di preposizione),**
- **l'esistenza, infine, di una relazione di causalità (di occasionalità necessaria) tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario**

L' «occasionalità necessaria» tra l'esercizio dell'attività lavorativa e il danno, è riscontrabile ogni qual volta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del datore di lavoro; tale accertamento, con riferimento ad un istituto bancario, va svolto con particolare rigore, in considerazione della peculiare natura dell'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, dei controlli e dei vincoli pubblicitari oltre che della conseguente particolare intensità dell'affidamento del cliente in ordine alla correttezza e lealtà dei comportamenti dei preposti alle singole funzioni

Responsabilità civile dell'agente nei confronti dei terzi per fatto dei collaboratori

- *«I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti»*
- *Per il collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente è sufficiente, un rapporto di «**occasionalità necessaria**», nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da **agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso**, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre **nell'ambito dell'incarico affidatogli**, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (Cass. 24 gennaio 2007, n. 1516).*

La occasionalità necessaria nella giurisprudenza

ricorre quando il soggetto compie l'illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti, dovendo essere escluso detto rapporto solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime. *Cass. Pen-, 04-06-2015, n. 44760*

Cass. civ. 15/10/2015, n. 20924 In particolare sussiste la responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'assicuratore per il fatto lesivo causato dall'attività illecita posta in essere dall'agente, ancorchè privo del potere di rappresentanza, che sia stato determinato, agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli e su cui l'assicurazione aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (Cass. n. 14086/2011) e ciò anche se l'agente abbia oltrepassato i limiti delle proprie mansioni o agito all'insaputa del datore di lavoro o del preponente, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (*Cass. n. 8210/2013*).

la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. , sorge per il solo fatto dell'inserimento dell'agente cioè di colui che ha posto in essere la condotta dannosa nell'impresa, senza che assumano rilievo nè la continuità dell'incarico affidatogli, nè l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: basta che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore e che il commesso abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo atteso che il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorchè non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi; *Cass. civ. Sez. III, Sent., 04/11/2014, n. 23448*

Codice delle Assicurazioni Private

Articolo 119, comma 3, art. 31 T.U.F.

L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e).

Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Non incidenza per la sussistenza della occasionalità necessaria del potere di rappresentanza

La definizione dei confini, da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione, della cosiddetta "occasionalità necessaria", in tema di responsabilità per fatto del collaboratore dell'agente, risulta notevolmente rigoroso ed, in un certo senso, più penalizzante rispetto ad altre fattispecie.

Infatti, la Corte di Cassazione esclude che, in tema di responsabilità dell'intermediario, sia determinante la sussistenza del potere di rappresentanza in capo all'autore dell'illecito.

Si esclude la occasionalità necessaria (Cass. n. 8210/2013) – seppur in materia di responsabilità della Compagnia per fatto dell'agente -, ove il comportamento del responsabile sia da configurarsi come una condotta "del tutto estranea al rapporto di lavoro".

Tutela del terzo secondo il principio dell'affidamento cassazione 23448 del 2014

Caso di intermediario che emette polizza vita a premio unico incassa il premio e non contabilizza la polizza

la Cassazione sulla base del principio dell'apparenza del diritto riteneva incolpevole il comportamento del cliente rispettoso della ordinaria diligenza perché:

- operava in una struttura che riportava il nome della Compagnia sull'insegna e che era conosciuta dall'utenza come Agenzia della Compagnia;**
- perché in quella sede aveva già stipulato dei contratti assicurativi ove erano presenti arredamenti, manifesti, modelli, materiali, volantini, brochure con i loghi della Società, tutti autentici;**
- perché lo stipulante aveva usato modelli originali per la stipula del contratto, timbrati e firmati dal "vero" Agente Generale della Compagnia.**

La Giurisprudenza di merito privilegia il criterio della organizzazione

Corte d'Appello Milano 15-11-2013 n. 4203

L'operato dell'Agente di assicurazione si svolge in piena indipendenza e senza vincoli di subordinazione rispetto alla proponente (Compagnia di assicurazione) ed a sua volta il subagente riceve direttive solo dall'agente, in assenza di un rapporto contrattuale diretto con la Compagnia. Ne consegue che l'agente di un'impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente - suo diretto preposto - quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite.

La Compagnia, non curando direttamente l'organizzazione dell'Agenzia generale e non scegliendo i collaboratori-subagenti, per un verso non può essere ritenuta responsabile degli atti illeciti compiuti da quest'ultimi, per l'assenza di alcun rapporto diretto tra i due soggetti; per l'altro non può ingenerare con il proprio comportamento alcuna falsa rappresentazione delle relazioni giuridiche intercorrenti tra la Compagnia e i subagenti. (Nel caso in esame, la Corte ha escluso, in relazione alla Compagnia, anche l'operatività del principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole, riconoscendo la responsabilità esclusiva dell'agente preponente per il fatto illecito del subagente).

Agenti operanti in virtù di accordi di collaborazione

art.22 comma 11 DL 179/2012

«Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni»

Invero, mentre non vi è alcun dubbio sulla responsabilità solidale degli agenti che operano in virtù di accordi di collaborazione, nei confronti dei clienti (perché espressamente previsto dall'art. 22 l'obbligo solidale), potrebbero sorgere dubbi sul riparto di responsabilità, ovvero sulla solidarietà, nei confronti della Compagnia che ha conferito il mandato all'agente emittente.

Responsabilità dell'agente per illeciti del collaboratore produttivi di sanzioni amministrative

L'art. 324 del D.lgs. n. 209/2005 dispone espressamente che :

- 1. l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all'articolo 109 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.**
- 2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati".**

Non assicurabilità del rischio sanzionatorio e inoperatività per le sanzioni delle polizze responsabilità collaboratori

Art.12 – operazioni vietate

Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona.

In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.

Responsabilità penale dell'agente per fatto del collaboratore

Al di fuori dalle ipotesi di favoreggiamento e concorso in altri reati, va richiamato l'art. 305 del codice delle assicurazioni:

«Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila».

e l' art. 306 (Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza) che prevedono fattispecie di delitto che potrebbero coinvolgere l'agente quale concorrente con il collaboratore.

Responsabilità disciplinare dell'agente per fatto dei collaboratori

In materia di responsabilità disciplinare, la posizione dell'agente appare decisamente attenuata rispetto alle responsabilità del medesimo sotto il profilo civilistico e sanzionatorio, per irregolarità amministrative.

Infatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare sono mutuabili i principi propri della responsabilità penale in termini di colpevolezza con le varie implicazioni che attengono alla valutazione di tale elemento.

Ad ogni buon conto sia il codice delle assicurazioni che il regolamento ISVAP n. 5/2006, contengono norme di chiusura, del tutto elastiche, con riferimento agli obblighi di vigilanza e di controllo a carico degli agenti.

Se il collaboratore si appropria dei premi tocca ...pagare all'agente

- **“...L'agente quale legale rappresentante della società, è il soggetto responsabile al corretto svolgimento dell'attività assicurativa in quanto a ciò delegato dall'art. 6 legge n. 48/79.”**
- **“...Nessun rilievo assume l'accertare se le condotte contestate siano state poste in essere dall'agente o da altri soggetti operanti all'interno della società, posto che il soggetto responsabile era comunque l'agente.”**
- **(Tribunale di Roma, 19/6/01)**

Temi di confronto sul problema

- **le modalità per intercettare le polizze vita falsificate;**
- **la distinzione tra personale interno ed esterno;**
- **la difesa dal rischio reputazionale;**
- **le conseguenze della denuncia di un eventuale comportamento scorretto;**
- **le responsabilità degli intermediari e delle compagnie;**
- **il ruolo che possono svolgere le compagnie per allontanare i collaboratori scorretti;**
- **la responsabilizzazione del cliente;**
- **il miglioramento del sistema RUI e degli strumenti di selezione;**
- **l'efficacia delle polizze che coprono l'infedeltà.**

Quali tutele ??

- la separazione dei ruoli presso l'intermediario tra chi manipola il denaro e chi effettua le riconciliazioni bancarie e i controlli (con la definizione delle relative procedure);
- la stipula di un contratto di collaborazione con la rete che precisi obblighi di correttezza e trasparenza;
- l'introduzione di procedure di certificazione;
- miglioramento degli strumenti conoscitivi di collaboratori e dipendenti;
- la stipula di polizze di RC professionale del collaboratore;
- l'introduzione di modelli organizzativi appositamente pensati per abbassare il rischio d'infedeltà;
- una maggiore collaborazione con le compagnie;
- la diffusione generalizzata della polizza d'infedeltà.

- **Per il rischio di responsabilità nei confronti della compagnia polizze a tutela della responsabilità civile opportunamente vagliate dall'agente prima del conferimento del mandato**
- **Per il rischio di azione del terzo assicurato o consumatore che coinvolgano l'agente per fatto dell'ausiliario, è opportuno «raccordare» le condizioni operative della polizza professionale obbligatoria contratta dall'agente quale iscritto alla sezione a del Rui, con quella che garantisca la infedeltà e la polizza professionale del subagente che andrebbe comunque prevista nel mandato di subagenzia.**
- **Per il rischio di sanzioni amministrative cagionate da comportamento irregolare del subagente non vi è alcun rimedio, se non quello utopistico di prevedere la costituzione di idonea cauzione espressamente destinata anche a coprire eventuali sanzioni addebitabili al collaboratore**

Ridurre lo spazio di colpa in eligendo

- L'art. 109, comma 4, del Codice delle assicurazioni private prescrive che l'agente di assicurazione che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto, fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia.
- Non solo comunicare ma quasi richiedere il preventivo gradimento da parte della Compagnia «Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta» (2° co.); «Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto» 1717 c.c.

Possibili tesi difensive degli agenti in eventuali procedimenti disciplinari o sanzionatori da parte dell'IVASS

- L'IVASS prevede (Circ.n.533/D del 2004 e successive comunicazioni integrative), che l'Impresa di assicurazioni debba predisporre idonee procedure in merito alla nomina di subagenti da parte dell'agente.
- L'aspetto rilevante ai fini sanzionatori e disciplinari è costituito dalla presunzione di responsabilità per violazione della culpa in vigilando e della culpa in eligendo. Quanto meno sotto il profilo della culpa in eligendo, l'agente potrà coinvolgere, se non invocare il comportamento della compagnia, ove la stessa sia stata cointeressata nella scelta del collaboratore e in caso di collaborazione con broker quando quest'ultimo sia stato non soltanto accettato dalla compagnia, ma sia stato riconosciuto il potere di incassare e rilasciare quietanza

Ridurre lo spazio di colpa in vigilando

- **Redazione di protocolli il più dettagliati possibili sulle modalità di comportamento con costanti richiami ad uniformarsi al contenuto**
 - **Verifiche periodiche e presso i collaboratori con attestazione documentale delle operazioni**
 - **Controllo costante sul conto corrente del collaboratore**
Comportamenti dell'agente sui collaboratori utili a contestare la sussistenza di tale profilo di responsabilità
-
1. **rispetto dei protocolli emanati dall'impresa**
 2. **periodicità dei controlli e verifiche verbalizzate con puntualizzazione di contestazioni e diffide**
 3. **controlli ricorrenti se non quotidiani sulle polizze annullate da parte dei subagenti meccanizzati e sulle modalità di incasso e tracciabilità dei versamenti dei premi rispetto ai fogli cassa o alle comunicazioni quotidiane di incasso dei premi e controllo dei sospesi di cassa.**

Il procedimento disciplinare destinatari

- Art. 329.
- 1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell'esercizio della loro attività, anche nei casi puniti ai sensi dell'[articolo 324](#), (***Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari***) violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
 - a) richiamo;
 - b) censura;
 - c) radiazione.
- 2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.
- 3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.

ARTICOLO N.331

(Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari)

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 330, l'IVASS, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento

dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.

I destinatari di cui ai commi 1 e 1-bis possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.

omissis.

A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.

Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS o alla CONSAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare.

L'IVASS o la CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.

Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS o la CONSAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali.

I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'IVASS o da CONSAP nel suo sito internet.

Il procedimento sanzionatorio

Art 324 codice assicurazioni

- 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, (*obbligo di comunicazioni al RUI*) commi 4 e 6, 117 (*separazione patrimoniale*), comma 1, 119 comma 2, ultimo periodo, 120, 121, (*Informazione precontrattuale e regole di comportamento*) 131, (*trasparenza*) 170, (*divieto di abbinamento*) 182, commi 2 e 3, (*ottemperanza alla regole sulla pubblicità*) 183, (*regole di comportamento*) 185, (*nota informativa*) comma 1 e 191, (*violazione dei regolamenti Ivass*) o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all' articolo 109 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.
- 2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.

Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 325

- 1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazione.
- 2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l'infrazione. L'impresa e l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa.
- 3. Le imprese rispondono in solido con l'autore della violazione nel caso in cui l'inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Comunicazioni alla clientela

- Cassazione penale, sez. V, 27/03/2007, n. 29277

«è scriminata ex art. 51 c. p. la condotta (astrattamente integrante il delitto di diffamazione) dell'amministratore di una società che comunichi ai clienti il licenziamento di un collaboratore e indichi la ragione di esso nei suoi "comportamenti scorretti", in quanto l'amministratore ha non solo il diritto, ma anche il dovere di tutelare i diritti patrimoniali della società e di difenderla da atti di concorrenza sleale, anche quando provengano da propri dipendenti (In motivazione la S.C. evidenzia che nella fattispecie detta comunicazione è espressa in termini continenti ed appare necessaria per informare i clienti del nuovo soggetto preposto alla collaborazione per conto della società e nel contempo per evidenziare la correttezza del comportamento della società ed evitare la perdita della clientela)».

e ...quindi ??...

***... Valutare sempre il rapporto profitto - rischio
nella assunzione dei collaboratori***

Grazie per l'attenzione !!

Avv. Raffaele Gargano

www.garganolex.it